

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0009963	14/10/2022

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Risorse Umane	112010101

OGGETTO: Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto della cessazione dal servizio a decorrere dal 14/12/2022, in ottemperanza al verbale di conciliazione del 21/07/2021 e collocamento in pensione anticipata, in regime di Cumulo, con effetto 14/12/2022.

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220010965 DEL 11/10/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE


Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **14/10/2022**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 14/10/2022 11:15



Roveto Domenico



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

## IL DIRETTORE AREA GESTIONE RISORSE UMANE

VISTA la l. 241/1990, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il d. lgs. 502/92, recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;

VISTA la l. r. Puglia 36/1994, avente ad oggetto *“Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”*;

VISTA la l. r. Puglia 38/1994, avente ad oggetto *“Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*;

VISTO il d.lgs. n. 165/2001, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la l. r. Puglia 25/2006, avente ad oggetto *“Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”*;

VISTA la l. r. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;

VISTO il d.lgs. 33/2013, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale N.2798 del 30/12/2009;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale N. 504 del 29/4/2020 *“Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”*.

PREMESSO che con Deliberazione n. 1382 del 30/07/2021 si prendeva atto del verbale di conciliazione del 21/07/2021 nel quale è previsto che il dipendente identificato nell'allegato *“File Privacy”* non soggetto a pubblicazione, Dirigente Medico, a tempo indeterminato, deve cessare dal servizio a decorrere dal 14/12/2022, ossia alla maturazione dei requisiti minimi previsti dalla vigente normativa per la pensione anticipata in regime di Cumulo;

VISTO l'art. 24 co. 10 del D. L. n. 201 del 06/12/2011 convertito con modifiche nella L. 22/12/2011 n. 214 che ha rideterminato i requisiti per il conseguimento del diritto al trattamento di pensione anticipata, assoggettandoli ad aggiornamento per effetto dell'applicazione del sistema di adeguamento alla speranza di vita, ai sensi dell'art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122 del 2010;

VISTE Le circolari n. 2 dell'08/03/2012 e n. 2 del 19/02/2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO l'art. 1, comma 239 della Legge 24/12/2012 n. 228, che ha introdotto a decorrere dall'01/01/2013 il nuovo istituto del Cumulo che consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, co. 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione;

VISTO l'art. 1, comma 195 della Legge 11/12/2016 n. 232, che ha modificato l'art. 1 comma 239 della legge 24/12/2012 n. 228 introducendo la possibilità di esercitare la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non

coincidenti anche agli iscritti agli enti di previdenza di cui al D. Lgs. 30/06/1994, n. 509 e al D. Lgs. 10/02/1996, n. 103 (Casse Professionali) e ai soggetti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico nonché di esercitare la suddetta facoltà per conseguire anche la pensione anticipata di cui all'art. 24, co. 10 del D. L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011;

VISTE

- La circolare INPS n. 60 del 16/03/2017;
- La circolare INPS n. 103 del 23/06/2017;
- La circolare INPS n. 140 del 12/10/2017;

PRESO ATTO

- Che si può accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia, in regime di cumulo, a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'art. 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'art. 12 della legge 122/2010, e il requisito contributivo di cui al co. 7 del medesimo art. 24, (ossia 67 anni di età per gli anni 2019 - 2020, con una contribuzione minima di 20 anni);
- Che la facoltà di Cumulo, di cui al citato co. 239, può essere esercitata per conseguire anche la pensione anticipata con i requisiti contributivi di cui all'art. 24, co. 10, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 adeguati agli incrementi della speranza di vita, ai sensi dell'art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122 del 2010;

VISTO L'art. 15 del D.L. n. 4 del 28/01/2019 convertito nella legge 28/03/2019 n. 26 recante "disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" che sospendendo retroattivamente l'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti previsti per la pensione anticipata, ha stabilito che, a decorrere dall'01/01/2019, l'accesso alla stessa è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei predetti requisiti;

PRESO ATTO del verbale di conciliazione del 21/07/2021;

ACCERTATO che il dipendente di che trattasi, alla data del 13/12/2022, avrà maturato presso l'INPS - gestione dipendenti pubblici, un'anzianità contributiva utile a pensione pari ad anni 41, mesi 01 e gg. 03;

CONSIDERATO che, agli atti, risultano accreditati presso la cassa professionale ENPAM, periodi contributivi non coincidenti, grazie ai quali il suddetto dipendente raggiunge complessivamente la contribuzione necessaria per maturare il diritto alla pensione anticipata, in regime di Cumulo;

DATO ATTO che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, il dipendente cessato è tenuto ad osservare il divieto di pantouflage, di cui all'art. 53, comma 16 ter D. Lgs. 165/2001, a tenore del quale "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri [...]; tanto al fine di garantire il rispetto della legge 190/2012 e che è tenuto ad assicurare il trasferimento dei file relativi al lavoro svolto presso la ASL BA al proprio Responsabile di riferimento;

RITENUTO di prendere atto della cessazione dal servizio del dipendente identificato nell'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione, a decorrere dal 14/12/2022, in ottemperanza a quanto disposto nel verbale di conciliazione del 21/07/2021;

DETERMINA

- di prendere atto della cessazione dal servizio del dipendente identificato nell'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione, Dirigente Medico, a tempo indeterminato, a decorrere dal 14/12/2022 (ultimo giorno di servizio 13/12/2022), in ottemperanza a quanto disposto nel verbale di conciliazione del 21/07/2021;
- di collocare, contestualmente, in quiescenza il suddetto dipendente a decorrere dal 14/12/2022, avendo maturato il diritto alla pensione anticipata in regime di Cumulo;
- che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, il dipendente cessato è tenuto ad osservare il divieto di pantouflage, di cui all'art. 53, comma 16 ter D. Lgs. 165/2001, a tenore del quale "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri [...]; tanto al fine di garantire il rispetto della legge 190/2012 e che è tenuto ad assicurare il trasferimento dei file relativi al lavoro svolto presso la ASL BA al proprio Responsabile di riferimento;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun onere a carico del Bilancio della ASL;

Tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis, L. 24190, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), L. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis, D. Lgs. 165/2001.

### PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

### ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

### ONERI DI RISERVATEZZA:



CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

### DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Umane	
-----------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansone Carmen	 Firmato digitalmente il 11/10/2022 14:08
Direttore/Responsabile di Struttura	Minervini Rodolfo	 Firmato digitalmente il 13/10/2022 10:56